

L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE. INTERESSI PRIVATI

Anno XLIV - Vol. XLVIII

Firenze-Roma, 14 Ottobre 1917

FIRENZE: 31 Via della Pergola
ROMA: 56 Via Gregoriana

N. 2267

Per uniformarci alle prescrizioni sulla economia della carta, d'ora innanzi pubblicheremo soltanto una volta al mese i prospetti che si trovano alla fine del fascicolo e che includono variazioni mensili.

Il continuo accrescersi dei nostri lettori ci dà affidamento sicuro che, cessate le difficoltà materiali in cui si trova la stampa periodica, per effetto della guerra, potremo riportare ampliamenti e miglioramenti al nostro periodico, ai quali già da tempo stiamo attendendo.

Il prezzo d'abbonamento è di L. 20 annue anticipate, per l'Italia e Colonie. Per l'Estero (unione postale) L. 25. Per gli altri paesi si aggiungono le spese postali. Un fascicolo separato L. 1.

SOMMARIO:

PARTE ECONOMICA.

La carta del pane.

Sui cambi.

Una voce energica.

NOTE ECONOMICHE E FINANZIARIE.

La flotta mercantile russa — Imposta sui redditi di guerra — Contributo straordinario di guerra — La carestia in Germania.

FINANZE DI STATO.

La Relazione della Giunta del Bilancio.

LEGISLAZIONE DI GUERRA.

Imposta sui profitti di guerra — Contributo personale straordinario di guerra — Monete d'argento e Buoni di Cassa — Fillossera e Consorzi Antifillosserici.

NOTIZIE - COMUNICATI - INFORMAZIONI.

Registro di operazioni di cambi e valute — Produzione della lignite in Italia — Il sesto prestito austriaco — Istituto per gli orfani degli impiegati dello Stato — Un alto Commissario italiano agli Stati Uniti — Il nostro commercio coll'Estero.

SOCIETA' ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI.

Situazione degli Istituti di Credito mobiliare, Situazione degli Istituti di emissione italiani, Situazione degli Istituti Nazionali Esteri, Circolazione di Stato nel Regno Unito, Situazione del Tesoro italiano, Tasso dello sconto ufficiale, Debito Pubblico italiano, Riscossioni doganali, Riscossione dei tributi nell'esercizio 1914-15, Commercio coi principali Stati nel 1915, Esportazioni ed importazioni riunite, Importazione (per categorie e per mesi), Esportazione (per categorie e per mesi).

Prodotti delle Ferrovie dello Stato, Quotazioni di valori di Stato italiani, Stanze di compensazione, Borsa di Nuova York, Borsa di Parigi, Borsa di Londra, Tasso di cambio per le ferrovie Italiane, Prezzi dell'argento.

Cambi all'Estero, Media ufficiale dei cambi agli effetti dell'art. 39 del Cod. comm., Corso medio dei cambi accertato in Roma, Rivista dei cambi di Londra, Rivista dei cambi di Parigi.

Indici economici italiani.

Valori industriali.

Credito dei principali Stati.

Numeri indici annuali di varie nazioni.

AVVISO

In seguito ad accordi che la nostra Amministrazione ha potuto prendere siamo lieti di poter mettere a disposizione dei nostri sigg. Abbonati gratuitamente alcune copie del RESOCONTO UFFICIALE DEL CONVEGO INTERPARLAMENTARE di ROMA, il quale è in corso di stampa. Preghiamo quegli abbonati cui la pubblicazione fosse per interessare di inviarci con cortese sollecitudine la prenotazione.

L'AMMINISTRAZIONE.

PARTE ECONOMICA

LA CARTA DEL PANE

La carta del pane, che con recente provvedimento si è voluta applicare anche in Italia, ad imitazione, come sempre, di ciò che si fa o si è fatto all'estero, ci dà occasione ad alcune considerazioni, se non malinconiche, per certo non gaie, specialmente in riguardo alla sua opportunità, alla sua tempestività, ed alla sua efficienza.

Accettando come verità assiomatica che una notevole economia di grano sia dovuta ed imposta insieme e per la deficienza del raccolto nazionale, e per le difficoltà di acquisto e di trasporto del grano dai mercati esteri, vien fatto concomitantemente di stabilire che quella deficienza era calcolabile e quindi nota, fino dal luglio scorso, epoca nella quale potevano essere già facilmente ed irrimediabilmente accertate le deficienze, tanto per la quantità del grano prodotto nel paese, quanto per la disponibilità del tonnellaggio utilizzabile al trasporto di quello estero, sia infine per il crescente costo del cereale sui mercati esteri.

Dal luglio ad oggi sono decorsi quattro mesi interi, durante i quali il consumo non ha subito remora alcuna ad eccezione di quelle casuali e fatali che hanno causato i noti incidenti di Torino.

Se adunque si è ritenuto che quattro mesi di non razionato consumo non possa avere conseguenze pericolose che debbano rincuotersi nel futuro periodo della saldatura, non si comprende perchè ad un tratto sia emersa la urgenza della applicazione della carta del pane, la quale non sembra destinata a conseguire altro effetto, oltre a quello irritante, che di ridurre il consumo in misura quasi insignificante sul contingentamento provinciale già da tempo instaurato, poichè come è saputo, la carta del pane dà diritto a razioni diverse fra paese e paese, appunto perchè basata sul calcolo della suddivisione per capi del contingente di grano già assegnato precedentemente.

Ma nel caso che la carta del pane mirasse, secondo gli intendimenti degli ideatori, a conseguire una notevole economia nel consumo del grano, imposta dalle gravi ragioni che sopra abbiamo enunciate, devesi condannare allora la tardività del provvedimento che ha permesso uno spreco non consentito dalle contingenze, per oltre un terzo dell'anno, con conseguente inevitabile rincrudimento probabile delle future condizioni della alimentazione cerealeica specialmente per l'epoca chiamata della saldatura.

Ma non è soltanto sulla tempestività dell'ordinanza 11 settembre che si possono fare rilievi, bensì sulla efficienza stessa di questi interventi statali ormai riconosciuti pericolosi ed inoperanti non soltanto da noi, ma anche in altri paesi, come la Francia.

Difatti o il provvedimento non raggiungerà in sé quel quantitativo di economia che sarebbe necessario e che è previsto ed in tal caso si risolverà in una vessazione di più, sentita specialmente dalle classi popolari; od effettivamente essa raggiungerà lo scopo ed in tal caso creerà delle ingiustizie causa di pericolose ripercussioni morali.

Si prevede già infatti la impossibilità di giungere al razionamento nelle campagne, nei piccoli vil-

laggi, dove già si gode il privilegio, non per deficienza della legge, ma per la impossibilità dei controlli, di avere del pane bianco e fresco. In tal modo l'ordinanza troverà vera applicazione, se mai, nelle città, o meglio nelle città a grande consumo, dove più attentamente e per i mezzi di cui si dispone e per la esistenza di vere e proprie barriere di chiusura, si può effettuare un controllo sui quantitativi di grano e di farine e quindi di pane, entrati. Forse anche nelle stesse grandi città tale controllo non è del tutto facile se dobbiamo accettare per buone le dichiarazioni dell'onorevole Canepa, il quale affermava che in Torino, al tempo in cui si protestava la mancanza di pane, i magazzini privati ed i forni ed i molini avessero un considerevole stock rispettivamente di farina e di grano.

Ma le grandi città in Italia sono poche ed in buona parte oggi affollate di lavoratori e di operai cui è riservato un razionamento superiore a quello che dovrebbe godere l'altra parte della cittadinanza, la quale però non è del tutto esclusa dal potere conseguire quantitativi superiori a quelli di base. La economia totale quindi che ne deriverà non sarà considerevole e forse non sarà superiore a quella che avrebbersi potuta ottenere con una attiva, assidua, costante, illuminata propaganda per la massima limitazione del consumo e dello sciupio.

Per tali e numerose altre ragioni che non è qui il momento di aggiungere riteniamo che il provvedimento sarà, nella sua applicazione, una prova di più della impossibilità di organizzare razionalmente la vita collettiva e che il risultato riuscirà inferiore ad ogni aspettativa, a meno che la ragione non sia ridotta a limiti estremi come in Germania ed in Austria nel qual caso soltanto troverebbe una attenuante il provvedimento vesatorio.

SUI CAMBI

In occasione della entrata in guerra degli Stati Uniti d'America e dell'assistenza finanziaria che essi apprestavano a fornire ai componenti l'alleanza di cui entravano a far parte potremmo rilevare come la reazione favorevole delle quotazioni fosse in parte neutralizzata da un movimento contrario dei corsi dei cambi additando le cause presumibili del fenomeno, culminante in una qualche sproporzione fra il fabbisogno globale di divisa americana dei singoli mercati alleati europei — fabbisogno governativo e fabbisogno privato riuniti — e le disponibilità effettivamente esistenti sugli Stati Uniti a favore di ognuno, e risultanti dai crediti concessi dal governo americano a ciascuno di quelli alleati; nonché in notevole parte, dalla trasformazione in dollari delle altre valute che i mercati di questi ultimi potevano in vario modo procurarsi; sproporzione la quale era, si può supporre, resa praticamente maggiore dalla speculazione operante in cambi. Il fenomeno ebbe la sua fase più acuta in agosto ed è andato di poi attenuandosi, non senza movimenti irrequieti presso gli Alleati, ma si estendeva al corso del dollaro e a quello della moneta di questi ultimi presso i neutri in genere: evidentemente quanto maggiore appariva la importanza delle compensazioni dirette, tanto minore risultava, da parte dei mercati alleati debitori, la richiesta di dollari sia all'interno sia sui mercati neutrali — e quindi l'offerta su questi della valuta di ciascuno di quelli — e viceversa.

L'andamento delle quotazioni sui singoli mercati neutrali, al pari che su quelli dei belligeranti in più attivi rapporti coi paesi d'oltre mare, non dipendono unicamente dalle transazioni fra allea-

ti delle opposte sponde dell'Atlantico: a Londra, alle domande di divisa Americana degli alleati del continente, si accompagnavano, ad esempio, quelle olandesi: i Paesi Bassi, creditori dell'Inghilterra per le vendite di prodotti propri o delle proprie Colonie ad essa eseguite e debitori degli Stati Uniti per i prodotti americani importati — il più spesso trasmessi alla Germania — trasformavano le loro disponibilità a Londra in mezzi di pagamento valevoli a New York, donde la maggior richiesta di dollari a Londra, ovvero la maggior offerta di sterline a New York e in Svizzera contro dollari; per conseguenza, un elemento sussidiario di rialzo e per il cambio sugli Stati Uniti in generale, e insieme, di ribasso per quello della Sterlina a New York e nell'ultima ipotesi a Basilea o a Ginevra.

Nel movimento delle quotazioni, susseguito all'annuncio dell'entrata in guerra degli Stati Uniti, il periodo di maggiore depressione essendo avvenuto in agosto, si è verificato quando appunto aumentava la importanza delle uscite di oro da Londra, segno questo che la sproporzione fra il deficit residuale da saldare nel Nord-America a debito degli Alleati e le disponibilità di questi colla si accentuava; ma, in pari tempo, indice dei versamenti che l'Inghilterra doveva eseguire oltre Atlantico per conto di mercati neutrali suoi creditori. In settembre si fa luogo a una generale reazione favorevole: la misura nella quale il governo americano concede crediti agli Alleati, facendo ritenere che debba sempre più diminuire la sproporzione più sopra accennata, e le restrizioni da esso deliberate per le esportazioni verso i neutrali lasciando prevedere una riduzione dei pagamenti di questi agli Stati Uniti, sorgeva la prospettiva di una minor richiesta di dollari in generale da un lato, di una minor offerta di valute atte a trasformarsi in questi ultimi dall'altro, e quindi si determinava un miglioramento per le divise dei belligeranti europei, non escluso il cambio degli Imperi centrali, per i quali la diminuita possibilità di importazioni dai paesi neutrali riduceva, in ultima analisi, l'entità dei pagamenti da eseguire all'estero. La importanza del miglioramento stesso, assai sensibile per essersi esso verificato in poco più di un mese, permette di supporre che la speculazione internazionale, in presenza della prospettiva suddetta, abbia scontato subito la situazione che andava a prodursi; ma, non potendo questa realizzarsi che in progresso di tempo, si è manifestata, nel corrente mese, una tendenza allo *statu quo ante* e i corsi sono andati riavvicinandosi ai minimi di due mesi or sono.

Le variazioni avute dai corsi medesimi, che qui appresso riportiamo, sul mercato svizzero per quanto quivi non sempre intera possa essere l'azione delle cause accennate, sembrano non smentire l'osservazione.

	fine aprile	agosto (min.)	sett. (mass.)	18 ottobre
Dollaro	5,15	4,43	4,85	4,67
Sterlina	24,55	20,50	23,10	22,19
Franco	90,40	76,25	84,25	80,65
Lira it.	73,25	59,50	64,25	60,15
Marco	79,35	62,65	68,25	64,15
Cor Austr.	49,75	39,25	43,50	44,15

UNA VOCE ENERGICA

Ci è grato riprodurre integralmente la circolare franca e chiara colla quale il generale Alfieri, assumendo l'arduo compito di Commissario per i Consumi e gli Approvvigionamenti, richiama i Prefetti del Regno al loro dovere. Questi che da tempo non sono adusati ad un linguaggio così fermo e deciso e sperabile abbandoneranno il consueto ostruzionismo burocratico per coadiuvare volenterosamente e attivamente il generale Alfieri.

La circolare telegrafica con la quale comunicavo la mia assunzione alla carica di « Sottosegretario di Stato per l'Interno, Commissario generale per gli approvvigionamenti e consumi », indicava a grandi linee ciò che io attendo dall'opera fattiva ed illuminata dei signori Prefetti per poter raggiungere l'alto obiettivo assegnatomi.

Ritengo indispensabile però chiarire il mio pensiero, in modo che le mie intenzioni siano ben note a tutti e possano essere attuate decisamente e senza esitanza.

Oggi occorre sopra tutto fare. La situazione è difficile, da noi come dappertutto, ma tutte le difficoltà possono essere superate mediante un'attività indispensabile, che non mancherà al centro, ma che deve estendersi e restare costante in tutti gli organi dello Stato.

E' perciò che si è voluto stabilire chiara e netta la piena responsabilità di chi nella provincia rappresenta direttamente l'autorità governativa. E' un compito difficile, ma alto e nobile, e che si collega con un altro importantissimo ramo di azione dei signori Prefetti, quello del mantenimento dell'ordine pubblico.

Oggi si deve fare. Chi farà avrà sempre tutto il mio appoggio, anche se incorresse in qualche errore. Ammetterò tutte le utili iniziative, contenute beninteso dentro e nei limiti che sono consentiti da altre gravi esigenze, esaminerò con cura qualunque razionale proposta anche ardua, anzi specialmente se ardua; non mi si troverà però mai disposto a tollerare l'inerzia o l'azione passiva, contro le quali, se fosse il caso, ciò che a priori non voglio ammettere, agirei con la massima energia.

Sarà mia cura di seguire da vicino quotidianamente questa opera dei signori Prefetti per aver maggiore facilità di intervenire in tempo con un appoggio o con incitamento dove esso occorra; e desidero che alla loro volta essi si mantengano in continua relazione con me, per stabilire quel contatto che può molto facilitare il rapido e regolare funzionamento del servizio.

Oggi si deve fare. Ma ciò non significa provvedere in fretta e quasi tumultuariamente alle esigenze del momento; significa soprattutto provvedere, preparare, organizzare, fare opera di propaganda assidua e intelligente presso le autorità locali e le popolazioni. Ed aggiungo che questa previsione deve spingersi a distanza; deve studiare non solo l'avvenire prossimo ma quello lontano — occuparsi con interesse delle questioni agricole, dei lavori, delle semine soprattutto — deve coordinare le varie energie delle provincie sia nel campo della produzione che in quello finanziario, in modo da ottenere da esse tutto il rendimento di cui sono capaci.

Quali sono i mezzi d'azione per l'esecuzione di questi compiti di cui riconosco tutta la gravità?

Non voglio dar norme uniformi. Anzitutto sono nemico di un accentramento portato oltre i limiti che sono strettamente necessari per l'opera di direzione e di coordinamento che spetta all'autorità centrale, e d'altra parte, in questo argomento specialmente, le condizioni del nostro paese non lo consentono. Le regioni d'Italia son così diverse per clima, per produzione, per facilità di comunicazioni, per numero, ripartizione ed abitudini delle popolazioni, che qualunque prescrizione troppo tassativa costituirebbe un pericolo, ed anche se ispirata ai migliori principi e ad ottime intenzioni sarebbe in qualche zona certamente dannosa.

Occorre elasticità di organizzazione e di mezzi, occorre che i Signori Prefetti abbiano tutta la necessaria libertà di azione (e sarà mia cura liberarli da qualche vincolo che l'esperienza ha dimostrato superfluo), occorre che scelgano da sé le persone di cui valersi per esser coadiuvati come le circostanze esigono. Dovranno utilizzare tutti gli organi e i mezzi a loro disposizione, far largo assegnamento sui sindacati e sui carabinieri dirigendone e intensificandone l'opera, e ricercare essi stessi chi possa dar loro utili consigli, sia per le questioni di carattere generale sia per quelle speciali interessanti la regione, in modo che le loro decisioni siano prese con quella piena conoscenza di causa che dà sicurezza ed evita errori.

Non vorrei però essere frainteso. Non intendo affatto di dare a queste disposizioni un senso tale da

metterle in contraddizione con ciò che in questo campo è già stato fatto. L'opera compiuta finora è certamente grandiosa ed è stata benefica; siamo però di fronte ad un mutamento di situazione, derivante dal fatto che alcune difficoltà sono divenute più gravi, mentre d'altro canto l'esperienza ha additato meglio la via da seguire ed ha dimostrato quali mezzi siano efficaci e quali non lo siano e vadano perciò modificati e sostituiti. Tra i primi metto per esempio i Commissari provinciali, un'istituzione che in molte provincie ha dato ottimi risultati.

Un limite all'azione dei signori Prefetti a vantaggio della propria provincia sarà naturalmente imposto dalle necessità delle provincie vicine e delle condizioni generali del paese. Il Commissariato generale provvederà con criterio equitativo a tutte le provincie secondo che i mezzi e le disponibilità gli consentiranno; ma naturalmente ciò non potrà mai accadere con quella larghezza che sarebbe desiderabile perché il compito distributivo divenisse semplice e facile.

E di questo i signori Prefetti dovranno tenere stretto conto prima di fare qualsiasi nuova richiesta per conto loro e specialmente prima di appoggiare quelle delle autorità locali che ad essi si rivolgono.

Ogni loro domanda, limitata a quei casi eccezionali in cui fosse assolutamente indispensabile, dovrà essere regolata secondo un sereno e sicuro giudizio delle esigenze del momento.

Serviranno di base a tale giudizio i dati del censimento delle popolazioni interpretati tenendo conto delle profonde modificazioni che in esso, per talune regioni specialmente, ha portato la guerra — serviranno pure i dati del censimento dei cereali e degli altri generi di consumo, studiati ed interpretati con una diffidenza che ritengo prudentemente necessaria e servirà soprattutto la doverosa piena conoscenza delle condizioni della propria provincia integrata con quella delle condizioni generali del paese, che impongono al Commissariato generale dei limiti dai quali non può discostarsi senza gravi inconvenienti.

In questo campo non sono disposto a tollerare esagerazioni che potrebbero, per un malinteso senso di benevolenza verso una regione, danneggiarne irrimediabilmente altre o peggio ancora aumentare le difficoltà già gravissime che si debbono superare per dare all'esercito che combatte ciò che chiede e che deve avere. Si faccia sentire alle popolazioni che il sacrificio che si richiede loro, doveroso verso la patria, va anche a beneficio dei figli che si trovano di fronte al nemico, ai quali vogliamo risparmiare privazioni e sofferenze.

Ed infine debbo richiamare l'attenzione sulla necessità di una guerra a fondo contro la speculazione malsana, contro l'accaparramento spinto al di là dei limiti consentiti dalle necessità dell'onesto commercio, contro la frode grande e piccola, dovunque la si trovi. E' una necessità e un dovere, il primo dei nostri doveri perché è un dovere di giustizia, e questo sentimento della giustizia ad ogni costo dobbiamo far giungere fino ai più modesti strati della popolazione. Quando riconoscono che un provvedimento risponde a necessità e a giustizia, tutti si rassegnano facilmente per la resistenza materiale e morale del paese nostro alle limitazioni che vengono richieste: ed è questo che noi vogliamo.

Disposizioni e norme severe esistono già in proposito: se occorrerà si renderanno più rigide e più severe ancora, ma esse dovranno, per riuscire efficaci, essere osservate ugualmente da tutti e dappertutto. Purtroppo tra le varie regioni d'Italia esistono ancora delle disparità che in questo campo non devono assolutamente esistere e che non possono più oltre essere tollerate. Occorre che siano eliminate al più presto dove ciò accade; ogni ritardo ed ogni debolezza in questa opera di equità e di giustizia sarebbe colpa.

E si deve tener ben presente, in questo come in tutto il resto, che non basta aver dato degli ordini; bisogna assicurarsi della loro esecuzione, vigilarla, seguirla da vicino, in modo da lottare in tempo e con successo contro l'apatia, contro il mal volere, contro la mala fede.

Attendo quotidianamente da tutti i signori Prefetti un cenno telegrafico, di pochissime parole (che dovrà esser diretto al mio Gabinetto) circa la situazione

ne considerata non solo nella giornata ma per un periodo di alcuni giorni avvenire. Il primo e il sedici di ogni mese mi si invierà una relazione più estesa e particolareggiata.

In ogni Prefettura si terrà una relazione riassuntiva, chiara e documentata, di tutti i provvedimenti di ogni genere presi in materie di approvvigionamento e consumi: tale relazione dovrà esser tenuta sempre al corrente, per essermi mandata o presentata in qualunque momento io lo chieda.

Pretendo molto; lo so. Ma questo è il mio dovere, e col dovere non si transige mai. E d'altra parte dall'altezza del compito che S. E. il Ministro degli Interni ed io affidiamo loro, i signori Prefetti potranno dedurre quanto sia grande la nostra fiducia nella loro opera. Essi dimostreranno certo che tale fiducia è pienamente fondata e mi coadiuveranno con tutta l'anima nella grave missione che ci è affidata, e che è così strettamente legata alla grandezza avvenire della Patria».

NOTE ECONOMICHE E FINANZIARIE

La flotta mercantile russa. — Alla fine dell'anno scorso alla Duma fu sollevata la questione della creazione di una potente flotta mercantile russa. La commissione del bilancio assegnò a tale scopo 250 milioni di Lire. Ora, dopo la rivoluzione, questo problema ottenne un impulso notevole, passando nel campo della pratica e della attuazione. Togliamo dalla «Torgovò promislenaja Gazeta»:

«Secondo i dati della «Rivista del commercio col'estero» la nostra esportazione per vie marittime raggiunse nel 1913 1.137,7 milioni di pud, (6 pud=1 Ql.) cioè il 78,9 % di tutta la nostra esportazione e che si valutava di 2.800 milioni di lire.

«L'importazione per vie marittime raggiunse nel medesimo anno 515,5 milioni di pud, cioè il 64,1 % di tutta l'importazione che veniva calcolata di 1.850 milioni di Lire. Nel 1913, fra importazione ed esportazione per vie marittime si raggiunsero dunque 1.689,2 milioni di pud.

«Dalle relazioni del Comitato della Borsa di Novorossijsk per il 1913 risulta che fra i piroscafi che frequentarono questo porto, la bandiera inglese rappresentava 164 navi, quella greca 118 e la bandiera russa solo 30 navi, cioè il 7 %. Nel medesimo anno a Cherson ed a Berdiansk non fu segnalata alcuna nave russa. Nel porto di Nicolaiev le navi russe furono il 9 %, occupando il 5 posto fra le navi estere.

«Da questi pochi dati risulta come sia forte la nostra dipendenza dagli stranieri nel campo dei trasporti, e come sia grave questo fenomeno per il nostro paese.

«Noi esportiamo all'estero miliardi di pud di cereali e di altri prodotti su navi straniere.

«La guerra ha dimostrato come la concentrazione di tutto il commercio marittimo estero russo nelle mani degli stranieri metta il nostro commercio estero in una penosa situazione. La Russia paga ogni anno agli armatori stranieri 320 - 350 milioni di Lire per il trasporto dei carichi. Durante la guerra i noli sono saliti enormemente ed in questi momenti il nostro bilancio soffre molto per la mancanza di una flotta mercantile nazionale.

«Noi abbiamo anche una flotta fluviale, ed ora che la questione dell'approvvigionamento è così acuta e stringente, il problema dei trasporti fluviali assume ad una importanza eccezionale. La potenza di trasporto dei nostri fiumi non è usufruita neppure per metà, causa la mancanza di navi.

«Solo negli ultimi mesi noi abbiamo iniziato la creazione di una forte flotta mercantile propria. Grazie all'energia ed all'attività di singole persone e gruppi di uomini d'affari si fanno seri tentativi, si mobilitano comitati privati per potenti imprese navali. Così p. es., colla partecipazione della Banca del Commercio e dell'Industria si istituì la Società di navigazione oceanica «Russia»; un gruppo di finanzieri ed industriali con a capo il presidente della Banca Commerciale Internazionale, Visenegradskij, ha costituito una grande società anonima «La flotta mercantile russa» allo scopo di creare una grande flotta mercantile nazionale. Questa Società si propone di costruire cantieri, istituire proprie linee di navigazione, creare diverse aziende ausiliarie. La Banca «Volga-Kama», insieme con quella di Asov-Don sta impiantando vicino a Kerc un grande cantiere per le

costruzioni navali mercantili. Un altro gruppo di finanzieri ha creato altre 2 importanti imprese: la Società anonima «Navigazione Mariinskoja» e Cantieri di costruzioni navali». Lo stesso gruppo dà vita anche a una Società di navigazione e di trasporti «Lloyd Russo» con un capitale di 13 milioni. Lo statuto è già stato approvato.

«Noi dunque, dopo aver attraversato durante il vecchio regime un periodo di abbattimento, oggi, grazie al nuovo regime, osserviamo un alacre risveglio da lungo tempo invocato dal paese, per la creazione di una potente marina mercantile nazionale.

Imposta sui redditi di guerra. — Pubblichiamo la Relazione di S. E. il ministro delle finanze a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, sul decreto concernente la riscossione della imposta sui profitti di guerra:

Altezza!

Come era prevedibile, l'applicazione della imposta straordinaria sui profitti di guerra, ha suscitato forti opposizioni, e la riscossione di essa incontra in parecchi luoghi ostacoli gravi. Non pochi sono i contribuenti i quali non paghi degli insperati e lauti lucri tratti dallo stato di guerra, cercano ancora di sottrarsi al pagamento del tributo sul quale lo Stato ha dovuto invece di fare particolare assegnamento. In questa opera i contribuenti refrattari sono purtroppo coadiuvati da persone che non hanno ritegno di consigliare e di porre in essere atti simulati per eludere l'azione del fisco. Consta anzi che in qualche città, esistono delle agenzie le quali si dedicano all'assistenza di coloro che si propongono di illegalmente ed indebitamente sfuggire alla imposta.

Per porre riparo a tale stato di cose, si è creduto opportuno di proporre il presente decreto il quale avrà forza di eliminare, almeno in gran parte, gli inconvenienti lamentati.

Data l'importanza del provvedimento legislativo, appare conveniente di illustrarne con brevi parole le singole disposizioni.

Secondo le norme vigenti, l'esattore ha un lasso di quattro mesi per completare la procedura mobiliare diretta contro il debitore moroso, e quando la esecuzione sia riuscita infruttuosa è tenuta ad inviare entro quindici giorni all'agenzia delle imposte da cui dipende il relativo verbale di irreperibilità o di carenza, affinché su di esso siano dall'agente indicati i cespiti mobiliari ed immobiliari del contribuente che risultano dagli atti di ufficio, e sui quali lo esattore dovrà poi procedere.

Questo sistema che nei tempi ordinari è sufficiente, si presenta invece inadeguato a perseguire quei contribuenti della imposta straordinaria sui profitti di guerra che vogliano sfuggire al tributo; e però con l'articolo 1° si pone in grado l'esattore di procedere subito su tutte le attività del contribuente moroso facendogli obbligo di chiedere, non solo all'agenzia da cui dipende, ma a qualunque agenzia, e direttamente, l'elenco dei beni di pertinenza del medesimo.

Ad evitare poi che nelle more dell'esecuzione il contribuente possa comunque disfarsi dei suoi beni, o realizzarli in modo da renderli imperseguibili, con l'articolo stesso si prescrive che l'avviso di mora da notificarsi entro 5 giorni dalla scadenza della rata insoddisfatta, sia trascritto all'Ufficio delle ipoteche e che nello stesso tempo si notifici per diffida a tutti i terzi debitori del contribuente stesso.

Queste prescrizioni trovano il loro complemento negli articoli 2 e 3, i quali inibiscono al contribuente di alienare a qualsiasi titolo i propri beni e i relativi frutti dei quali diventa semplice sequestratario, e fanno obbligo ai terzi debitori di versare all'esattore le somme da essi dovute al creditore, sotto comminatoria di subire gli atti esecutivi col rito fiscale, in caso di inadempimento.

Una importante e innovativa disposizione trovasi consacrata nell'articolo 4°, il quale parifica ai commercianti tutti coloro che hanno realizzati redditi soggetti alla imposta sui profitti di guerra, e considera il debito dell'imposta medesima come debito commerciale.

Non esiste, a dir vero, giurisprudenza circa la natura del debito d'imposta, se cioè sia civile o commerciale, nè, a quanto consta, la dottrina ha comunque sollevata la questione: nella pratica però si è ritenuto trattarsi di debito civile. Tuttavia, in mancanza di un preciso principio di diritto affermato in questo senso, nulla toglie che, in vista delle superiori ragioni che giustificano l'intero decreto di per sé eccezionale, non si possa consi-

derare come commerciante il contribuente e come debito commerciale il suo debito verso lo Stato: ciò peraltro mira non solo a rendere più facile la riscossione della imposta, ma anche a punire, in certo modo, il debitore, mettendolo in condizione di non poter più liberamente esplicare la sua attività di commerciante, industriale o mediatore, allorché, con mezzi o raggiuri illeciti, abbia cercato di sottrarsi all'adempimento dei suoi doveri verso l'erario. Il provvedimento è senza dubbio grave, ma è necessario, e merita di essere adottato, anche perchè ha un valore morale preventivo non trascurabile, in quanto si spera renderà meno frequenti i tentativi di evasione di fronte alla minaccia di una procedura fallimentare.

A rendere veramente efficaci le disposizioni contenute negli articoli sin qui esaminati, vale l'art. 5 col quale si autorizza l'intendente a far compilare il ruolo della imposta e sovrimposta sui profitti di guerra in base al semplice avviso di accertamento, anche se il contribuente sollevi una contestazione.

Al riguardo giova notare che la facoltà di inscrivere i redditi a ruolo prima che siano resi definitivi esiste già, tanto per la imposta di ricchezza mobile che per quella sui fabbricati, come si rileva dagli articoli 109 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, e 50 del regolamento 24 agosto 1877, n. 4024; ma tali articoli subordinano la iscrizione alla decorrenza di alcuni termini, sui quali l'articolo oggi proposto sorpassa senz'altro.

Potrebbe anche sembrare che tale facoltà sia già contenuta nell'articolo 25 del testo unico 14 giugno 1917, n. 971; ma è parso necessario, ad evitare ogni equivoco ed ogni incertezza circa la locuzione «imposta accertata» adoperata in quello articolo, di stabilire in modo esplicito che basta la sola notificazione dell'accertamento per dar diritto all'intendente di finanza (non all'agente delle imposte) di usare della facoltà in questione, quando abbia fondato motivo di credere che l'uso sia necessario a tutela delle ragioni dell'erario.

L'articolo 6 ha lo scopo di affermare esplicitamente il principio che, al pari di ogni altro creditore, la finanza ha il diritto di chiedere il sequestro conservativo sui beni del debitore dell'imposta, anche quando il debitore sussista soltanto in potenza e non in atto: in sostanza, con questo articolo, nulla si modifica e nulla si muta di quanto stabilisce il diritto positivo comune, che è senza dubbio applicabile, anche ai rapporti fra lo Stato e i suoi debitori di imposta.

Con queste cautele il Governo confida di assicurare sempre meglio all'erario — specialmente per gli ultimi periodi di riscossione nei quali è lecito presumere che maggiori saranno i tentativi di evasione — la giusta parte che la legge ha voluto riservare allo Stato sui maggiori e straordinari redditi realizzati in conseguenza della guerra.

Si tratta di misure severe di cui però non han ragione di preoccuparsi i contribuenti onesti e volenterosi che sono la grande maggioranza; perchè esse colpiranno soltanto coloro che persistessero ad impiegare deplorevoli artifici, allo scopo di paralizzare l'azione vigile ed energica, quale deve essere sempre, ma specialmente in tempo di guerra, della Amministrazione finanziaria.

Contributo personale straordinario di guerra. — Pubblichiamo la Relazione di S. E. il ministro delle finanze a S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re, sul decreto concernente il contributo personale straordinario di guerra:

Altezza!

Col primo allegato del decreto legislativo 12 ottobre 1915, n. 1510 per far fronte alle esigenze del tesoro durante la guerra s'istituiva una nuova imposta diretta che si chiamò «imposta sulle esenzioni dal servizio militare».

Ad essa venivano assoggettati i cittadini italiani aventi una età compresa nei limiti di obbligo del servizio militare di terra e di mare, e che per riforma, dispensa, esonerazione e in genere per altri motivi contemplati dalle leggi sul reclutamento non siano soggetti o si sottraggano al servizio militare ordinario. Inoltre l'art. 2 disponeva: «Sono del pari assoggettati all'imposta gli assegnati a qualunque categoria che al 1° gennaio 1916 e durante la presente guerra non si trovino sotto le armi per non avvenuto richiamo della loro classe, categoria o specialità, nonchè i militari delle tre categorie che siano dispensati o esonerati, a meno che non disimpegnino un servizio di Stato militarizzato o siano stati dispensati in applicazione della legge 24 dicembre 1908, n. 730, del regolamento approvato con R. decreto 13 aprile 1911 modificato coi Regi decreti 17 maggio 1914, n. 548 e 18

maggio 1915, n. 668 e dal decreto 22 maggio 1915, n. 373 del ministro della guerra».

Contemplavansi insomma due diverse categorie di obbligati alla tassa: quella degli esentati dal servizio militare «di diritto» e quella degli esentati «di fatto», perchè allora non presumevasi che la mobilitazione sarebbe stata generale, e tanto meno che si sarebbero rese necessarie od opportune nuove visite di riformati: era però contemplata la ipotesi di coloro i quali essendo soggetti alla imposta passassero in seguito a prestare effettivo servizio militare o militarizzato, o un servizio di Stato che importasse la dispensa, e disponevasi che essi rimanessero esonerati dal pagamento della imposta per tutta la durata del servizio: di cui il diritto allo sgravio di un rizzio bimestrale, calcolandosi per intero il termine cominciato.

Le basi dell'imposta erano: l'applicazione del mite tributo fisso annuale di lire sei; l'applicazione di una quota d'imposta complementare progressiva secondo la capacità dei contribuenti divisi all'uopo in quindici categorie; il cumulo del reddito proprio dell'obligato colla metà dei redditi dei genitori legittimi, naturali ed adottivi, e in loro mancanza degli avi, divisa per il numero dei figli e figlie o dei nipoti, tranne il caso in cui i figli o i nipoti assoggettabili ad imposta avessero famiglia propria e fossero contribuenti in nome proprio alle imposte dirette per un reddito complessivo di L. 3000; infine la responsabilità solidale nel pagamento dei genitori legittimi, naturali od adottivi, e in loro mancanza degli avi, con opportune limitazioni che non occorre qui ricordare.

Erano dichiarati esenti dalla imposta, i ciechi, i sordomuti, gli idioti, i riformati per infermità o deformità congenite od acquisite permanenti ed insanabili che li rendano incapaci a qualsiasi lavoro proficuo, quando non fruiscono di un reddito patrimoniale proprio superiore a L. 2000; i militari riformati per cause dipendenti dal servizio; tutti coloro che fanno parte di corpi armati dello Stato; gli indigenti ai sensi dell'art. 25, n. 3, legge comunale e provinciale, e gli esclusi dal servizio militare per condanna penale durante l'espiazione della pena.

Quanto alla procedura per l'accertamento e per le contestazioni facevasi pieno riferimento alla legge ed al regolamento per l'imposta ordinaria dei redditi di ricchezza mobile.

L'imposta così costruita avrebbe dovuto applicarsi, a decorrere dal 1. gennaio 1916 per tutta la durata della guerra, ed è stata infatti accertata per gli anni 1916 e 1917: ma ritiene ora il Governo che l'applicazione debba sospendersi in vista della circostanza che ormai, colla chiamata di tutte le classi, categorie e specialità, e colle ripetute e generali revisioni di riformati, il numero dei contribuenti, preventivato all'origine in un milione e duecentocinquanta mila cittadini, è rimasto sempre notevolmente inferiore, debba ancora più ridursi fino a dare un gettito non sufficientemente compensatore della spesa e del non indifferente lavoro che gli uffici finanziari debbono sopportare. D'altra parte lo sviluppo che la guerra ha avuto dal suo inizio ad oggi, e che è pur necessario presumere possa avere per un certo tempo ancora, ha fatto sentire la necessità politica e morale di non chiamare soltanto a speciale concorso chi sia compreso nell'età del servizio militare, bensì tutti i cittadini, e d'ambo i sessi, i quali essendo dotati di beni di fortuna, non si trovino sotto le armi, oppure non abbiano sotto le armi o dei figli, o il coniuge od il padre, ovvero che non abbiano già dato alla patria durante la guerra il contributo personale proprio, o dei figli, o del coniuge, o del padre per almeno un anno.

Ad essi vale la pena di chiedere una contribuzione sensibile: ed a questo scopo appunto è ordinato il decreto che in nome del Governo ho l'onore di sottoporre all'approvazione di Vostra Altezza e che dovrà per gli anni 1918 e 1919 sostituirsi alla imposta sulle esenzioni militari ora vigenti.

Determinando questi due anni di durata non si intende certo di affermare che la guerra non debba finire che nel 1920; ma anche se finisse nel 1918, o per ipotesi nel 1917, non parrà fuor di luogo che, in previsione delle sue conseguenze, si imponga un onere ai contribuenti venutisi a trovare nelle favorevoli circostanze sopra indicate anche per qualche anno dopo la pace.

La base del nuovo tributo è data in via principale dallo ammontare delle imposte dirette ordinarie e da quella sui proventi degli amministratori delle Società per azioni che vengono pagate dai singoli contribuenti, in

quanto superino, nel distretto di ciascuna agenzia, Lire 300 e L. 500 per la imposta sui terreni e sui fabbricati, e, nel Regno, L. 400 per la ricchezza mobile e L. 275 per i proventi degli amministratori: in via sussidiaria dall'ammontare della tassa di famiglia o sul valore locativo per coloro che, pur non pagando alcuna delle surricordate imposte erariali o figurando nei ruoli delle imposte stesse per quote inferiori ai minimi preveduti, godano di una relativa agiatezza, e siano perciò iscritti sui ruoli di un Comune del Regno relativi alle due contribuzioni locali per una somma superiore a L. 150 od a L. 80 a seconda che trattisi di Comune avente più o meno di 100.000 abitanti.

La misura della contribuzione è stabilita in un quarto delle somme pagate per le singole imposte erariali o dell'importo di una delle due tasse comunali: misura forte senza dubbio, ma proporzionata al concetto che ispira il provvedimento, ed alla valutazione del beneficio rappresentato dal fatto sociale che lo determina.

Il decreto è congegnato in modo da rendere quanto più è possibile semplice e rapida l'applicazione; la procedura di accertamento è ridotta al minimo dovendosi prendere i soggetti e la materia tassabile dai ruoli d'imposta già compilati: ed ho creduto perciò giustificato il sottrarre alla competenza delle ordinarie Commissioni amministrative lo esame delle possibili controversie, deferendole invece al giudizio dell'intendente di finanza, salvo ricorso al Ministero.

E' legittimo confidare che il nuovo tributo, per la sua stessa struttura e per i criteri fondamentali ai quali si informa, non darà luogo agli inconvenienti verificatisi nella applicazione della imposta sulle esenzioni da servizio militare. Mentre quest'ultima, come imposta a larga base, colpiva anche, e soprattutto, categorie di persone insofferenti di ogni onere, sia perchè in condizioni di povertà effettiva se non ufficiale, sia perchè non abituate a sopportare aggravii « diretti », il nuovo tributo colpisce individui che godono di uno stato economico apprezzabile, e che hanno col fisco consuetudine di rapporti: i minimi di imposta stabiliti, al di sotto dei quali si ha l'esenzione dal tributo, corrispondono infatti a una rendita effettiva di circa quattro mila lire annue: si tiene fede per tal modo al programma di non pesare la mano tassatrice, fin dove è possibile, sulle fortune modeste, e di chiamare invece a sopportare le spese della guerra i più favoriti dalla fortuna.

Nè vuolsi omettere di notare come, a differenza di quanto è accaduto per l'imposta sulle esenzioni dal servizio militare, il tributo di cui si tratta viene attuato in un momento in cui tutte le classi dell'esercito e dell'armata sono ormai state mobilitate; tale circostanza, riducendo a poca cosa i discarichi dai ruoli per richiamo alle armi, elimina uno degli inconvenienti maggiori a cui ha dato luogo l'applicazione di quella imposta: di più, il diritto all'esenzione per prestazione di effettivo servizio militare, si è stabilito che venga dimostrato e fatto valere dagli stessi interessati con un metodo semplice e rapido, restituendo cioè all'agenzia che ha notificato l'avviso di accertamento un tagliando in cui siano indicati gli eventuali motivi di esenzione: e basterà l'invio del tagliando per far sospendere l'iscrizione a ruolo, in attesa della dimostrazione documentata di quanto il contribuente abbia dichiarato: e poichè il numero dei contribuenti sarà necessariamente limitato e gli accertamenti si rivolgeranno a persone che, per la loro condizione economica e sociale, debbono presumersi sufficientemente colte, il sistema non potrà che svolgersi con regolarità perfetta: in ogni modo saranno evitate le innumerevoli e gravose operazioni di sgravio da parte degli uffici finanziari e si eliminerà il deplorabile inconveniente verificatosi nell'applicazione dell'imposta sulle esenzioni da servizio militare; quella cioè che l'esattore proceda ad atti coattivi quando l'iscritto a ruolo trovasi sotto le armi e peggio ancora sia deceduto o mutilato.

E' da rilevare altresì che avendo il nuovo tributo carattere assolutamente personale e poichè ad esso debbono sottostare soltanto gli individui « direttamente » iscritti sui ruoli delle imposte e tasse non è stato necessario ricorrere al coacervo dei redditi degli ascendenti e alla solidarietà di questi nel pagamento, evitando così due altri dei più gravi inconvenienti a cui ha dato luogo l'imposta attualmente in vigore.

Non è dato fare una previsione sicura sul gettito della nuova imposta, se non per dire che può presumersi in ogni caso non inferiore ai dieci milioni annui: ma il Governo non nasconde che nel proporla è guidato, oltretutto dal proprio dovere di incrementare sempre più le en-

trate dell'Eraio, anche dalla convinzione di compiere un'opera di giustizia politica: dacchè il paese non potrà che riconoscere saggio ed equo il richiedere un particolare concorso finanziario nelle spese della guerra a chi non abbia dato all'esercito o personalmente, o con uno dei più stretti congiunti, il tributo ben più prezioso del braccio o del sangue.

La carestia in Germania. — Dati ottenuti dall'agenzia recano che il raccolto totale del grano e della segala è stato di 7 milioni e mezzo di tonnellate contro tredici milioni nel 1915 e contro 15.300.000 tonnellate in tempi normali; quello dell'orzo e dell'avena di 7.630.000 tonnellate contro 8.470.000 nel 1915 e 11.850.000 in tempi normali. Naturalmente, fino a un certo punto, la Germania può contare sui granai della Romania che certo miglioreranno la difficile situazione per quanto concerne il pane.

Il minor raccolto di foraggi è certissimamente causa di danni gravi all'allevamento del bestiame; così gli approvvigionamenti di latte e di burro sono stati dimezzati. Il fieno è stato scarso; la paglia cortissima, ed il prezzo del fieno e della paglia raddoppiato.

La situazione dei poveri dipenderà nell'inverno principalmente dal raccolto delle patate. Una diminuzione di questo raccolto o la distruzione di grandi quantità per effetto del gelo equivarrebbe ad un disastro.

La razione settimanale della carne è stata di nuovo ridotta a mezza libbra.

Gli approvvigionamenti di latte e di burro sono stati colpiti dall'uccisione e dal cattivo nutrimento delle vacche e cagionano grande ansietà.

Le industrie ed il commercio, tranne le fabbriche di munizioni, sono per così dire sospesi. Il minerale di ferro in Germania manca sempre più. I trasporti vanno di male in peggio, il materiale rotabile ferroviario è grandemente deteriorato e la prospettiva della mancanza di carbone viene ad aggiungersi a tutto ciò.

Il sistema di alimentazione che ora prevale in Germania esercita un effetto pernicioso sulla salute della nazione. La percentuale della mortalità aumenta. Le città tedesche hanno cessato di fare le statistiche delle nascite e delle morti divenute allarmantissime. Un dottore di Monaco ha dichiarato nella seduta del 20 agosto di quel Consiglio municipale che gli uomini hanno esaurito le loro riserve di vitalità e che non potrebbero resistere un'altra anno alla cattiva alimentazione. La disenteria, la fame, il tifo fanno numerose vittime.

In Austria-Ungheria la situazione è peggiore ancora che in Germania.

FINANZE DI STATO

La Relazione della Giunta del Bilancio. — Nella seduta della Giunta generale del bilancio è stato presentato il decreto di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 1917-18. Lo accompagnava la relazione dell'on. Aguglia, che spiegazione precise contiene circa il testo di legge ora presentato all'esame della Camera.

Entrando nel merito dei vari provvedimenti escogitati dal governo, l'on. relatore osserva che, a parte il prolungarsi della guerra, che ha reso e rende necessario di ricorrere ai prestiti per fronteggiare le spese straordinarie, le condizioni dell'economia pubblica e privata non hanno potuto a meno di reclamare provvidenze di vario genere le quali costituiscono oneri ingenti a favore di enti o classi determinate, oneri però che debbono essere coperti con nuove risorse se non si vuole che essi, indebolendo senza compenso il bilancio, e riflettendosi sul credito e quindi sul valore delle cose, manchino di realizzare il beneficio per il conseguimento del quale furono deliberati.

Ritenne poi di rilievo che nei provvedimenti per le imposte dirette, l'aggravio non colpisca le classi più modeste e meno abbienti, già duramente provate per l'aumento del costo della vita; e che per il diritto di guerra stabilito nell'aumento del 5 per cento sugli affitti riscossi dai proprietari di case, si stabilisca nell'articolo 8 del decreto 9 settembre 1917 che esso diritto non potesse, malgrado ogni patto in contrario, dare luogo a rivalsa a carico del locatario. E questa opportuna disposizione fu impartita sotto il riflesso che non è giusto dimenticare che gli affittuari sono, a differenza dei proprietari diretti conduttori, soggetti alla imposta di ricchezza mobile, e quindi alla sovrapposizione sui profitti di guerra.

Questi provvedimenti, riflettenti i tributi diretti, danno, aggiunse il relatore, in attesa di una organica e generale riforma, uniformità e semplificazione al regime delle imposte dirette e senza apportare nessun carico ai meno abbienti, migliorano il rendimento tributario con non certo intollerabili aggravii a coloro che traggono o dal capitale o dal lavoro un reddito apprezzabile, l'erario si premunisce contro eventuali contrazioni della entrata e le mantiene la elasticità più che mai necessaria in tempi come quelli che attraversiamo.

LEGISLAZIONE DI GUERRA

Imposta sui profitti di guerra. — Il numero 1562 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto in data 1. ottobre 1917:

Art. 1. — Appena un contribuente si renda moroso al pagamento di una rata di imposta e sovrainposta sui profitti di guerra, l'esattore deve richiedere alle competenti agenzie gli elenchi di tutte le attività mobiliari ed immobiliari pertinenti al contribuente medesimo.

Indipendentemente da tale richiesta, l'esattore, entro il termine di cinque giorni dalla scadenza della rata non soddisfatta, deve notificare l'avviso di mora al contribuente.

Tale avviso sarà poi trascritto negli uffici delle ipoteche e notificato per diffida a tutti i debitori, anche per fitti e pigioni, dei contribuenti morosi.

Art. 2. — Dalla data della trascrizione dell'avviso di mora il contribuente non può alienare, a qualsiasi titolo, né i beni né i frutti e ne rimane in possesso come sequestratario giudiziale, a meno che, su istanza dell'esattore, il pretore non stimasse opportuno di nominare un altro sequestratario.

Art. 3. — I terzi debitori, ai quali sia stato notificato l'avviso di mora, sono tenuti a versare all'esattore, fino a concorrenza della imposta e sovrainposta indicata in detto avviso, le somme dovute al contribuente, ed in caso di mancato pagamento sono esclusi con le norme dalla legge di riscossione stabilite per i debitori principali.

Restano sempre salvi i diritti dei terzi anteriori alla notificazione dell'avviso di mora.

Art. 4. — Chiunque abbia realizzato redditi soggetti alla imposta e sovrainposta di guerra ai sensi dell'art. 1 del testo unico 14 giugno 1917, n. 971, è considerato commerciante o mediatore, ancorché non eserciti od abbia esercitato abitualmente la professione. Ove egli si renda moroso al pagamento della imposta e sovrainposta, l'esattore, previa autorizzazione dell'intendente di finanza, chiederà al tribunale la dichiarazione di fallimento ai termini dell'art. 687 del Codice di commercio ritenendosi, in forza del presente decreto, parificato ai debiti di commercio il debito della imposta e sovrainposta sui profitti di guerra.

Art. 5. — I ruoli straordinari, di cui all'art. 25 del Testo unico 14 giugno 1917, n. 971, possono essere compilati in base all'avviso di accertamento o di rettifica dell'agenzia delle imposte, anche in pendenza di contestazione, salvo i rimborsi che risultassero dovuti a contestazione definitiva.

Art. 6. — L'Intendente di finanza, qualora abbia motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi al pagamento della imposta, può, in via amministrativa, domandare all'autorità giudiziaria il sequestro conservativo su tutte le somme ed i beni di pertinenza del contribuente, anche se dati in cauzione.

Il sequestro può essere domandato anche per le cauzioni prestate da terzi, ma in questo caso per garantire soltanto la riscossione della imposta e sovrainposta dovute sul corrispondente appalto o fornitura.

Tale richiesta potrà farsi anche prima della notificazione dell'avviso di accertamento o della rettifica.

Art. 7. — Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella « Gazzetta ufficiale ».

Contributo personale straordinario di guerra. — Il numero 1563 della raccolta ufficiale delle leggi e dei nomi proprio o per rivalsa per una somma complessiva

Art. 1. — Salve le esenzioni prevedute nell'art. 2 del presente decreto, i privati contribuenti iscritti per redditi propri nei ruoli dell'imposta sui terreni, sui fabbricati, sulla ricchezza mobile e quelli iscritti direttamente o per rivalsa nei ruoli dell'imposta sui proventi degli amministratori delle Società per azioni, sono soggetti, durante gli anni 1918 e 1919, al pagamento di un contributo personale straordinario di guerra costituito:

a) dalla quarta parte dell'imposta erariale sui ter-

reni per i contribuenti iscritti nei corrispondenti ruoli di ciascun distretto di agenzia per una somma complessiva superiore alle L. 300;

b) dalla quarta parte dell'imposta erariale sui fabbricati per i contribuenti iscritti nei corrispondenti ruoli di ciascun distretto di agenzia per una somma complessiva superiore alle L. 500;

c) dalla quarta parte dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie A, B e C per i contribuenti iscritti nei ruoli per una somma complessiva superiore alle L. 400;

d) dalla quarta parte della imposta sui proventi degli amministratori delle Società per azioni accertata in finiffi; shrdlu9t912222 è r9W7i shrdlu shrdluomaa superiore alle L. 275.

Coloro che non siano iscritti nei ruoli summenzionati o che vi figurino per quote sino alle L. 300, 500, 400, 275, stabilite rispettivamente per le singole imposte, sono assoggettati, sempre per gli anni 1918 e 1919, al pagamento di un contributo personale di guerra pari alla quarta parte della tassa di famiglia o di quella sul valore locativo eventualmente corrisposta in un Comune del Regno, sempreché l'ammontare di ognuno di detti tributi sia superiore a L. 150 nei Comuni aventi più di 100.000 abitanti e di L. 80 nei Comuni aventi meno di 100.000 abitanti.

Art. 2. — Sono esenti dal pagamento del contributo di cui al precedente articolo:

a) i contribuenti che durante il periodo di applicazione della imposta si trovino sotto le armi, o che, posteriormente al 23 maggio 1915, abbiano prestato effettivo servizio militare per un periodo non inferiore a 12 mesi; ovvero abbiano prima del dodicesimo mese cessato dal servizio in seguito a riforma per cause dipendenti dal servizio stesso;

b) i contribuenti che durante il periodo di applicazione della imposta abbiano uno o più figli od il coniuge o il padre sotto le armi, o che, dopo il 23 maggio 1915, abbiano avuto uno dei detti congiunti in servizio effettivo militare per un periodo non inferiore a dodici mesi, ammenoché la anticipata cessazione dal servizio non sia dipesa da morte o da riforma per cause dipendenti dal servizio stesso.

Art. 3. — La iscrizione a ruolo deve essere preceduta da un avviso di accertamento, che le agenzie delle imposte dirette notificano a tutti indistintamente i contribuenti iscritti sui ruoli di cui all'art. 1 per somme d'imposta superiori ai minimi di esenzione in esso stabiliti.

La notificazione viene eseguita nel comune di domicilio del contribuente nei modi e nelle forme stabilite dall'art. 89 del regolamento 11 luglio 1907, n. 651 per la notifica degli avvisi di accertamento dei redditi soggetti alla imposta di ricchezza mobile.

Per le Ditte iscritte collettivamente nei ruoli, l'agente procede al riparto della imposta fra i singoli componenti la Ditta, determinando la quota in base ai titoli, e in difetto di questi, dividendo in parti eguali, e notifica l'avviso di accertamento a coloro che risulteranno tenuti al pagamento del tributo.

Art. 4. — Quando ricorra una delle condizioni di esenzione di cui all'art. 2, o quando un accertamento abbia per base la sola tassa di famiglia o sul valore locativo, mentre l'intestatario trovisi iscritto nel distretto di altra agenzia sui ruoli di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1 per somme di imposta superiori ai minimi di esenzione in esso stabiliti, i contribuenti devono riempire, nella parte che li riguarda, il tagliando unito all'avviso, di accertamento e rinviarlo subito, raccomandato, in franchigia postale, all'agenzia che ha notificato l'avviso la quale sospende ogni iscrizione a ruolo del contribuente.

L'unica prova dell'avvenuto rinvio del tagliando, è costituita dalla ricevuta della raccomandata in franchigia rilasciata dall'ufficio postale.

Entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di cui all'art. 3 il contribuente deve esibire a ciascuna delle agenzie che abbiano eseguito l'accertamento un certificato rilasciato dalle competenti autorità militari o civili comprovante che esso contribuente trovasi nelle condizioni volute per non sottostare al tributo. All'uopo le dette autorità devono rilasciare i certificati occorrenti in carta libera, e nel numero necessario, su richiesta degli interessati.

Decorsi i 60 giorni, senza che il contribuente abbia fornito la prova di quanto ha affermato sul tagliando, l'accertamento diviene definitivo e l'agenzia procede alla iscrizione a ruolo dell'imposta accertata.

Se l'agenzia non ritiene ammissibile la esenzione, comunica gli atti all'intendente di finanza della propria circoscrizione e ne dà notizia al contribuente notificandogli apposito avviso.

Art. 5. — Le contestazioni relative al contributo sono deferite al giudizio dell'intendente di finanza in primo grado ed in via d'appello al Ministero delle finanze. Per ciò che riguarda le contestazioni relative alla misura della tassa, la mancanza di reclamo all'intendente entro i 20 giorni successivi alla notificazione dell'avviso di accertamento, rende definitive le somme di tassa determinate dall'agente.

Ove tuttavia il contribuente abbia dichiarato nel tagliando restituito, di trovarsi nelle condizioni volute per godere della esenzione, il reclamo contro la commisurazione e l'ammontare del contributo deve essere prodotto entro 20 giorni dalla notifica della decisione con la quale l'intendente del distretto della agenzia che ha eseguito l'accertamento, riconosca il contribuente tenuto al pagamento del tributo.

Art. 6. — L'ammontare del contributo straordinario accertato ed iscritto nel ruolo, non subirà variazioni nel corso dell'anno, qualunque aumento o diminuzione si verifichi nella consistenza delle imposte e tasse che hanno servito di base alla commisurazione del tributo.

Si fa luogo allo sgravio del contributo:

a) per morte dell'iscritto a ruolo;
b) quando l'iscritto venga a trovarsi in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del presente decreto.

Allo sgravio si provvede su richiesta delle parti interessate da presentarsi alle singole agenzie con le modalità stabilite per le denunce di cessazione dei redditi di ricchezza mobile entro 6 mesi dalla pubblicazione del ruolo o dall'avverarsi della condizione che dà diritto allo sgravio.

La domanda deve essere corredata di un documento in carta libera rilasciata dalle competenti autorità militari o civili comprovante che il contribuente trovandosi nelle condizioni volute per non sottostare ulteriormente al contributo straordinario personale di guerra, l'agenzia provvede agli sgravi per indebito con le norme e le modalità stabilite per lo sgravio o la restituzione delle quote indebite delle imposte dirette.

Quando l'agente non creda giustificata la richiesta di sgravio fatta dalla parte, rinvia d'ufficio l'esame e la decisione della domanda all'intendente di finanza della propria circoscrizione dandone avviso al contribuente.

Art. 7. — Per i ricorsi in via amministrativa posteriori al ruolo da presentarsi all'Intendenza od al Ministero, in ordine alle omesse o irregolari notificazioni degli avvisi di accertamento, agli errori materiali occorsi nella formazione dei ruoli ed alla doppia iscrizione nel ruolo di un Comune o nei ruoli di due Province diverse, valgono le analoghe disposizioni contenute nella legge e nel regolamento vigenti per la imposta di ricchezza mobile.

Art. 8. — Entro tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione dei singoli ruoli, i contribuenti che vi figurano iscritti e che non abbiano ricorso contro l'accertamento dell'agenzia possono ricorrere per dimostrare che, al tempo della pubblicazione stessa, non erano obbligati al tributo.

Art. 9. — Per l'anno 1919 resta fermo lo stesso ammontare di contributo accertato per l'anno 1918, salvo ai contribuenti di dimostrare prima della pubblicazione del ruolo o nei tre mesi dalla pubblicazione stessa, che si sia verificata una diminuzione nell'importo delle imposte o delle tasse dovute.

Agli effetti della formazione dei ruoli per il 1919, è rinnovata la procedura di accertamento per quei contribuenti che all'atto della notificazione dell'avviso di accertamento per il 1918 si trovavano sotto le armi, affinché dichiarino e dimostrino se prestano tuttora servizio militare o se, in caso di conseguita riforma o congedo, abbiano servito per un periodo superiore a dodici mesi.

Art. 10. — I sindaci non oltre il 31 ottobre 1917 debbono rimettere alle agenzie delle imposte del rispettivo distretto un elenco nominativo debitamente autenticato di tutti i contribuenti iscritti nei ruoli 1917 della tassa di famiglia o sul valore locativo per una somma superiore a L. 150 nei Comuni aventi più di 100.000 abitanti e di L. 80 nei Comuni aventi meno di 100.000 abitanti, indicando per ciascun contribuente il nome, cognome e paternità, l'indirizzo di abitazione e l'ammontare della rispettiva tassa.

Entro 20 giorni dalla pubblicazione della matricola

della tassa di famiglia o della tabella sul valore locativo dell'anno 1918 e 1919, i sindaci devono partecipare all'agenzia delle imposte del rispettivo distretto le nuove iscrizioni e le variazioni avvenute in confronto dell'anno precedente.

Art. 11. — Per la riscossione del contributo personale straordinario di guerra, si compilano dei ruoli da pubblicarsi in ognuno dei Comuni nei quali gli obbligati stessi pagano le imposte o tasse di cui all'articolo 1.

Il ruolo principale viene pubblicato nella prima metà di maggio degli anni 1918 e 1919. Nella prima metà di settembre degli stessi anni, viene pubblicato un ruolo suppletivo.

Nell'anno 1919 col ruolo principale viene pubblicato un primo ruolo suppletivo. Tanto i ruoli principali quanto i ruoli suppletivi vengono riscossi in sei rate bimestrali, nonostante che la scadenza delle rate cada in due diversi anni solari.

Alla riscossione del contributo provvedono gli esattori delle imposte dirette con le norme e coi privilegi stabiliti con la legge 29 giugno 1902, n. 281.

Art. 12. — Con decorrenza dal 1. gennaio 1918, e in ogni caso per gli anni 1918 e 1919, è sospesa l'applicazione della imposta sulle esenzioni dal servizio militare, istituita con il R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, e col decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, n. 231.

Art. 13. — Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto allo stanziamento nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1917-1918 e per quelli successivi dei fondi occorrenti per il pagamento della spesa di accertamento del contributo, delle spese per forniture di stampati occorrenti per la riscossione e per compensi di lavori straordinari inerenti all'attuazione ed all'applicazione del tributo.

Monete d'argento e Buoni di Cassa. — Ecco le istruzioni per l'emissione ed il servizio dei buoni di cassa autorizzati dal Decreto luogotenenziale 1 aprile 1917, n. 495, ed approvate con Decreto ministeriale:

Art. 1. — In relazione all'art. 2 del Decreto Luogotenenziale 1. aprile 1917, n. 495, i delegati del Tesoro, in seguito ad ordine della Direzione generale del Tesoro, disporranno che le Sezioni di tesoreria raccolgano nella Cassa di riserva quell'ammontare di monete divisionali d'argento di conio italiano da lire 0.50 1 e 2, che sarà indicato dalla stessa Direzione generale.

La custodia di dette monete dovrà essere effettuata in camere od armadi di sicurezza che dovranno chiudersi a chiave da parte dei rappresentanti della Banca con l'applicazione di suggelli a ceralacca da parte dei delegati del Tesoro, sempre quando non sia possibile affidare ai delegati stessi una chiave dei locali o casse in cui sono contenute le monete.

Art. 2. — Le somme in valute divisionali d'argento così raccolte saranno scritturate nelle situazioni di cassa fra i valori non appartenenti al fondo di dotazione per il servizio di tesoreria provinciale, sotto apposita voce da istituirsi, ed anche in apposito registro (Modello I) saranno annotate tutte le operazioni, sia di immissione, sia di estrazione, convalidate dalle firme dei funzionari che vi intervengono.

Art. 3. — Tutte le somme così raccolte resteranno a disposizione della Direzione Generale del Tesoro, per essere, dietro ordine di questa, immobilizzate o trasmesse, per la immobilizzazione, prevista dall'art. 2 del Decreto Luogotenenziale 1. aprile 1917, n. 495, alla Tesoreria centrale del Regno ed a quelle Sezioni di Tesoreria provinciale, che da detta Direzione generale verranno a ciò designate.

Art. 4. — Per l'ammontare delle somme immobilizzate ai termini dell'articolo precedente, le Sezioni di Tesoreria trarranno da un bollettario a madre e figlia un certificato sottoscritto dal Direttore della Sede o Succursale della Banca d'Italia, dal Cassiere dell'Istituto e dal Delegato del Tesoro.

Tale certificato verrà immediatamente spedito alla Direzione Generale del Tesoro in piego raccomandato.

Art. 5. — La Tesoreria Centrale, oltre le somme in valuta divisionale d'argento che riceverà dalle Sezioni di Tesoreria provinciale, immobilizzerà quelle somme in detta valuta, che saranno o passeranno altrimenti nelle sue casse, nella misura che le sarà indicata dalla Direzione Generale del Tesoro.

Per le somme così immobilizzate anche il Tesoriere Centrale staccherà il certificato di cui al precedente articolo, firmato da lui, dal controllore capo e dal Direttore Generale del Tesoro.

Art. 6. — La Tesoreria Centrale e quelle fra le Sezioni di Tesoreria provinciale che verranno designate pel concentramento delle somme immobilizzate in valuta divisionale d'argento, in corrispondenza all'emissione dei buoni di cassa, annoverano siffatte somme nel registro (Modello III) da custodirsi in cassa di riserva.

Le scritturazioni di questo registro porteranno il visto degli intervenuti alla operazione.

Art. 7. — La Direzione Generale del Tesoro, dopo riscontrate le somme segnate nei certificati pervenute in confronto delle situazioni giornaliere di cassa, scriverà i predetti certificati in apposito registro (Modello IV) e li vidimerà.

Art. 8. — Questi certificati, vidimati dalla Direzione Generale del Tesoro, saranno consegnati al Cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato, il quale rimetterà al Tesoriere Centrale del Regno una somma corrispondente a quella indicata nei certificati in buoni di cassa da 1 e 2 lire.

Art. 9. — Gli spezzati d'argento immobilizzati presso le Sezioni di Tesoreria a garanzia delle emissioni di buoni di cassa autorizzata col Decreto Luogotenenziale 1. aprile 1917, n. 495, sono soggetti alla materiale ricognizione da parte degli ispettori del Tesoro e per la vigilanza sugli Istituti di emissione.

Art. 10. — La Tesoreria Centrale, via via che riceverà i buoni di cassa contro certificati di immobilizzazione se ne darà carico istituendo apposito conto corrente infruttifero con la denominazione: «Conto corrente speciale dei buoni di cassa in rappresentanza del fondo in valute divisionarie d'argento immobilizzate», e rilascerà quietanza Mod. 121-T. di conto corrente speciale.

Art. 11. — Per la somministrazione dei buoni di cassa, fino alla concorrenza di 80 milioni di lire, destinati ad essere in seguito coperti con spezzati d'argento che rimangono da coniare a tutto il 1919, la Tesoreria Centrale effettuerà i prelevamenti dalla Cassa Speciale mediante l'esibizione di dichiarazioni provvisorie firmate dal Tesoriere Centrale, dal Controllore Capo e dal Direttore Generale del Tesoro, dandosi carico dei buoni prelevati nel conto corrente di cui al precedente articolo 10 e rilasciando la relativa quietanza Mod. 121-T. di conto corrente speciale.

Mano mano che gli spezzati d'argento conati dalla R. Zecca verranno inviati e immobilizzati presso la Tesoreria Centrale, questa provvederà al rilascio dei certificati di immobilizzazione, in analogia a quanto si dispone col precedente articolo 5, e li trasmetterà alla Cassa Speciale in corrispondenza alle suddette dichiarazioni provvisorie consegnate all'atto del prelevamento, e che verranno ritirate.

Art. 12. — Le istruzioni approvate con Decreto Ministeriale 5 marzo 1897, sono estese, in quanto siano applicabili, ai buoni di cassa autorizzati col Decreto Luogotenenziale 1. aprile 1917, n. 495.

Art. 13. — Nel riassunto mensile del Tesoro, prescritto dall'art. 636 del regolamento di contabilità generale dello Stato, e sotto la apposita rubrica già istituita, verrà indicata a debito la somma dei buoni di cassa emessi, ed a credito le somme di spezzati di argento immobilizzate secondo le disposizioni dell'articolo 2 del Decreto Luogotenenziale 1. aprile 1917, n. 495.

FILLOSSERA E CONSORZI ANTIFILLOSSERICI

Continuazione e fine del Decreto n. 1474 in data 23 agosto 1917: vedi n. precedente).

Art. 25. — Gli elettori consorziali nominati dai contribuenti o dalla Deputazione provinciale dureranno in carica cinque anni.

Trenta giorni prima che scada il quinquennio della loro nomina, si dovrà procedere alla nuova loro elezione, seguendo le norme indicate nell'art. 23 del presente testo unico.

Art. 26. — In ogni anno l'assemblea dei proprietari sarà convocata per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la relazione finanziaria e morale del Consorzio e per gli altri provvedimenti che saranno del caso.

Art. 27. — I locali occorrenti alla Commissione consorziale saranno forniti dal Comune ove ha sede il Consorzio.

L'opera dei funzionari amministrativi e contabili ad essa occorrenti è fornita dai Comuni consorziati ripartendosi la eventuale spesa, in proporzione alla estensione vitata che ciascun Comune rappresenta.

Nel regolamento per l'applicazione della presente legge saranno indicate le norme per detta spesa ed i

limiti entro cui dovrà mantenersi.

Art. 28. — Ogni proprietario di vigneti e di terreni vitati compresi nella circoscrizione del Consorzio, dovunque egli sia domiciliato, è obbligato alla contribuzione annua che sarà stabilita dalla Commissione consorziale ed approvata dal Ministero, sentita la Commissione provinciale. Tale contribuzione in nessun caso potrà eccedere la misura di una lira per ogni ettaro di terreno vitato.

Per la frazione di ettaro, la tassa sarà intera se raggiunge la estensione di mezzo ettaro, sarà ridotta alla metà se inferiore a mezzo ettaro.

Saranno esenti i proprietari di vigneti e di terreni vitati che posseggono anche in vari appezzamenti, una estensione inferiore ad un quarto di ettaro. Essi non saranno compresi nel ruolo dei proprietari agli effetti dell'art. 16 del presente testo unico.

Art. 29. — La contribuzione decorre dal giorno della costituzione del Consorzio ed è a carico del proprietario, nonostante qualunque patto contrario.

Però, invece del proprietario, sarà tenuto al pagamento del contributo l'usufruttuario e, in generale, chi per le leggi vigenti è tenuto al pagamento del tributo fondiario.

Art. 30. — Sugli elenchi di cui all'art. 20 le Commissioni consorziali formeranno il ruolo delle contribuzioni.

Esso sarà reso esecutivo dal prefetto, che provvederà definitivamente sui reclami presentati contro il ruolo stesso.

Art. 31. — Sopra denuncia degli interessati o per via di accertamento diretto, pel quale hanno obbligo di fornire gratuitamente le occorrenti informazioni, i ricevitori del registro e gli agenti delle imposte, saranno notati negli elenchi i trasferimenti della proprietà dei vigneti e dei terreni vitati, e si apporteranno, ogni anno, quelle varianti che risultino dagli accertamenti eseguiti, modificandosi in conformità ogni anno i ruoli di contribuzione.

Art. 32. — Con i privilegi, la procedura e le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette, e con lo stesso aggio gli esattori comunali riscuotono le contribuzioni in base ai ruoli esecutivi, ed eseguono i pagamenti nelle forme da stabilirsi col regolamento di amministrazione e di contabilità di cui all'art. 51 del presente testo unico.

Gli esattori hanno l'obbligo di depositare, per conto del Consorzio, alla Cassa di risparmio postale, tutte le somme giacenti in cassa quando superino le lire cinquecento.

Le operazioni di deposito e rimborso sono regolate dalle disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dai relativi regolamenti.

CAPITOLO III.

Della vigilanza sui Consorzi e della Commissione prov.

Art. 33. — La vigilanza sui Consorzi rimane affidata al Ministero di agricoltura.

La vigilanza dovrà essere esercitata da un R. commissario coadiuvato da due vice commissari da nominarsi con decreto Reale su proposta del ministro d'agricoltura, d'accordo con quello del tesoro. Potranno essere aggiunti delegati tecnici nominati dal Ministero di agricoltura.

I delegati tecnici sono alla immediata dipendenza del R. commissario e dei vice commissari e possono su domanda delle Commissioni consorziali o di ufficio, essere destinati ad organizzare i servizi consorziali o ad invigilare sul loro funzionamento.

Art. 34. — Gli assegni e le indennità spettanti al R. commissario, ai vice commissari ed ai delegati tecnici sono a carico dello Stato e saranno determinati col regolamento.

Potranno essere scelti come delegati tecnici i direttori delle cattedre ambulanti di agricoltura ai quali, in questo caso, sarà solo corrisposta una indennità da stabilirsi anch'essa col regolamento.

Salva questa eccezione, tutti i delegati necessari per l'applicazione della presente legge saranno nominati per pubblico concorso.

Art. 35. — E' data facoltà al R. commissario di richiamare le Commissioni consorziali alla osservanza delle leggi vigenti, ed eventualmente di prescrivere, mediante ordinanze motivate, i precetti tecnici da seguire.

Contro tali ordinanze le Commissioni consorziali potranno ricorrere al Ministero di agricoltura, al quale spetterà la decisione.

In caso di persistente infrazione della legge o delle ordinanze del R. commissario, questi potrà proporre al Ministero lo scioglimento della Commissione consorziale.

Lo scioglimento della Commissione consorziale si farà per decreto Ministeriale, che affiderà l'Amministrazione del Consorzio ad un delegato straordinario, la scelta del quale potrà cadere anche fra i non proprietari di vigne e di terreni vitati appartenenti al Consorzio.

Il decreto di scioglimento fisserà i termini dell'Amministrazione straordinaria e della convocazione dell'assemblea consorziale per procedere alla elezione della nuova Commissione nei termini e nei modi indicati dall'art. 23 del presente testo unico.

Art. 36. — In ciascuna Provincia, una Commissione provinciale, d'accordo col R. commissario sorveglierà l'esecuzione della presente legge e coordinerà il lavoro delle Commissioni consorziali.

Le Commissioni provinciali sono composte di tre membri nominati uno dal Ministero di agricoltura, uno dalla Deputazione provinciale e uno dai Consorzi antifillosserici.

Almeno due volte l'anno la Commissione inviterà i presidenti dei Consorzi, od i loro delegati, a conferenze sui metodi seguiti e sull'indirizzo da dare alle operazioni antifillosseriche. Detta Commissione compilerà e pubblicherà una relazione annuale sopra l'applicazione della presente legge.

Spetta alla Commissione provinciale provvedere qualora l'assemblea consorziale non approvi i bilanci.

Il R. commissario interviene alle adunanze di essa con voto consultivo.

Art. 37. — I presidenti ed i membri della Commissione provinciale e delle Commissioni consorziali debbono essere proprietari di vigneti o di terreni vitati.

Le loro funzioni, nonché quelle dei delegati straordinari, nel caso previsto dall'art. 35 sono gratuite. Ad essi non compete alcuna indennità, neanche sotto forma di rimborso di spesa di qualsiasi natura.

Art. 38. — Le denunce, tutti i verbali, atti e documenti relativi ad operazioni considerate dal presente testo unico sono esenti dalla tassa di bollo e registro.

Art. 39. — I locali occorrenti alla Commissione provinciale saranno forniti dalla Provincia. L'opera amministrativa e contabile occorrente alla Commissione provinciale, sarà prestata dal delegato tecnico residente nel capoluogo della Provincia.

CAPITOLO IV.

Dei mutui, delle federazioni e della cessazione dei Consorzi.

Art. 40. — Ai Consorzi antifillosserici, costituiti a norma degli articoli 16, 17, 18 del presente testo unico possono essere concessi mutui di favore ammortizzabili in 25 anni per metterli in grado di effettuare la piantagione di vigne a piante madri, destinate a produrre legno americano per la ricostituzione dei vigneti invasi o distrutti dalla fillossera.

Spetta al Ministero di agricoltura di fissare, sentita la Commissione consultiva contro le malattie delle piante, istituita col R. decreto 29 ottobre 1911, n. 1208, le somme occorrenti a ciascun Consorzio o a ciascuna federazione di Consorzio.

I fondi necessari per i mutui saranno somministrati dalla Cassa depositi e prestiti ad interesse non superiore al quattro per cento, e non potranno eccedere i tre milioni per anno né complessivamente i sedici milioni di lire.

Sarà iscritto nel bilancio dell'entrata un apposito capitolo, al quale dalla Cassa depositi e prestiti saranno, di volta in volta, versate le somme da somministrarsi dal Ministero di agricoltura ai mutuatari, ed un corrispondente capitolo sarà creato nel bilancio della spesa dello stesso Ministero, per effettuare il pagamento ai Consorzi delle rate dei mutui, previo collaudo dei lavori.

Nel caso che la somma annualmente stanziata non sia raggiunta dai mutui richiesti, la parte rimanente andrà in aumento dello stanziamento dell'anno successivo.

Art. 41. — Le annualità dei mutui saranno corrisposte alla Cassa depositi e prestiti entro il mese di luglio di ogni anno dal Ministero dell'agricoltura, che ne

iscriverà l'ammontare in apposito capitolo del bilancio della spesa.

Tali annualità faranno carico per tre quarti al Ministero di agricoltura, e per un quarto ai Consorzi mutuatari, le quote dei quali sono garantite da delegazioni sugli esattori incaricati di riscuotere i contributi consorziati. Per ottenere il mutuo il Consorzio deve consolidare per 25 anni la contribuzione stabilita dall'art. 28 del presente testo unico almeno nella somma corrispondente a quella dovuta annualmente al tesoro come sua quota di annualità.

Art. 42. — Per il periodo di tre anni dalla promulgazione della presente legge la Federazione ed i Consorzi possono ottenere dal Ministero di agricoltura il rimborso, sino alla concorrenza di due terzi della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del legno americano da distribuire ai consorziati per la ricostituzione delle vigne rese improduttive dalla fillossera.

Art. 43. — Per far fronte alle spese previste dall'art. 41 del presente testo unico, nel bilancio della spesa del ministero di agricoltura, relativo all'esercizio 1913-1914, sarà iscritta in apposito capitolo, 52-bis, la somma di lire 192.000, che sarà aumentata di L. 192.000 per ogni esercizio successivo, sino a che la somma complessiva di lire 1.536,00 sia raggiunta.

Per la spesa prevista dall'art. 42 a partire dall'esercizio 1913-1914, lo stanziamento corrispondente al cap. 50 dell'esercizio 1912-1913 del bilancio della spesa per il Ministero di agricoltura sarà portato a 450.000 lire.

Art. 44. — Più Consorzi di una Provincia o di una regione possono unirsi in Federazione.

La Federazione può contrarre nell'interesse dei Consorzi che lo richiedono mutui complessivi, alle stesse condizioni stabilite dagli articoli precedenti. Ciascun Consorzio, per il pagamento della propria quota, emetterà le delegazioni di che al precedente articolo 41.

Art. 45. — Le Federazioni dei Consorzi antifillosserici di ciascuna regione potranno nominare, con l'approvazione del Ministero di agricoltura, un proprio commissario tecnico per la direzione dei lavori di difesa della viticoltura regionale.

La Federazione è diretta da un Comitato regionale composto di tre membri, nominati uno dalle Deputazioni provinciali, uno dai Consorzi antifillosserici e uno dal commissariato tecnico. Il Ministero può farsi rappresentare, quando lo creda opportuno, da uno speciale delegato che avrà voto deliberativo.

Art. 46. — I Consorzi cesseranno quando vengono a mancare le condizioni ed i bisogni per i quali furono costituiti.

Lo scioglimento del Consorzio e il giorno della cessazione verranno determinati con decreto Reale sulla proposta dell'assemblea generale.

Gli eventuali residui della gestione consorziale assieme con ogni altra attività del Consorzio saranno ripartiti fra i proprietari contribuenti ascritti al Consorzio in proporzione delle contribuzioni pagate.

Art. 47. — Ai vivai di viti resistenti alla fillossera che saranno istituiti da Consorzi, secondo le norme tecniche approvate dal R. commissario, lo Stato fornirà gratuitamente il legno occorrente per l'impianto.

TITOLO III.

Disposizioni penali.

Art. 48. — Le persone per la osservanza dei divieti emanati per impedire la esportazione di materie pericolose da comuni infetti o sospetti sono considerate come agenti di polizia giudiziaria.

Anche le guardie nominate dai Consorzi per l'osservanza dei divieti e per la vigilanza sono considerate come agenti di polizia giudiziaria.

Art. 49. — Chi avrà importato od aiutato ad importare in Italia i prodotti proibitivi dagli articoli 1, 2 e 3 del presente testo unico od avrà trasgredito le prescrizioni dei delegati, relativi ai provvedimenti indicati dagli articoli 6 e 7 incorrerà in una multa da lire 51 a L. 500.

Le disposizioni vigenti in materia doganale (1) sono applicabili alle contravvenzioni degli anzidetti divieti di importazione.

Art. 50. — Sarà punito con multa non minore di lire 500 e col carcere non minore di tre mesi chiunque scientemente smerci piante infette di fillossera.

Sarà punito con multa non minore di lire 1000 e col carcere non minore di sei mesi chiunque abbia dolosa-

mente cagionato infezione fillosserica nell'altrui proprietà.

Disposizioni finali.

Art. 51. — E' data facoltà al Governo del Re di regolare in base alle leggi vigenti la condizione dei delegati fillosserici ed assistenti tecnici, determinando in pari tempo il contributo che i Consorzi avranno facoltà di aggiungere ai loro emolumenti.

All'applicazione del presente testo unico sarà provveduto con apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura.

I Consorzi antifillosserici potranno deliberare regolamenti speciali che saranno esecutivi dopo l'approvazione del Ministero di agricoltura.

NOTIZIE - COMUNICATI - INFORMAZIONI

Registro di operazioni di cambi e valute. — Con Decreto luogotenenziale 23 agosto 1917 si è introdotto l'obbligo per le Banche, le Ditte bancarie e per tutti i commercianti nelle divise od operanti in cambi sull'estero, di tenere un registro apposito dove debbono essere indicate, in ordine di data, tutte le operazioni di acquisto e di vendita, specificando la qualità delle valute, la natura e le condizioni delle operazioni, oltre alla nazionalità e residenza del venditore e del compratore.

L'osservanza della nuova disposizione, che doveva iniziarsi con il 1. settembre, fu prorogata al 1. ottobre.

Le Camere di Commercio, mentre richiamano l'attenzione degli interessati su tale Decreto, avvertono che presso le Segreterie potrà essere presa visione delle istruzioni emanate al riguardo dal Ministero del Tesoro.

Produzione della lignite in Italia. — La produzione delle lignite è in continuo aumento in Italia, nonostante le gravi difficoltà che si devono superare per la deficienza della mano d'opera e per le insufficienze dei trasporti.

Nella seconda metà del 1916 la produzione non raggiungeva la media mensile di 100 mila tonn. minerale, mentre nell'agosto scorso ne sono state distribuite oltre 160 mila. Questa quantità, già superata nel settembre, sarà, a quanto si prevede, sorpassata di gran lunga nel mese corrente.

Intanto la coltivazione si va estendendo a nuove miniere e si vanno intensificando i sondaggi e la trivellazione per la ricerca di altro minerale sia ad opera di privati, a cui vengono concessi dallo Stato gratuitamente i mezzi occorrenti, sia ad opera del Comitato pei combustibili. Inoltre, per risolvere più facilmente la questione dei trasporti, si sta provvedendo a dare impulso alla fabbricazione delle mattonelle di lignite di forma e tipi che possono ottenersi con gli agglomeranti disponibili o facilmente derivabili, quali l'asfalto e il bitume.

Anche la coltivazione delle torbiere si è molto intensificata in questi ultimi tempi, assicurando una notevole quantità di combustibile già compresso ed essiccato.

Il sesto prestito austriaco. — La « Nuova Gazz. di Zurigo » ha da Vienna: Il sesto prestito di guerra austriaco ha dato 5.1 — 5.2 miliardi.

Istituto per gli orfani degli impiegati dello Stato. — Il Comitato Centrale presieduto dall'onorevole senatore Venosta ha approvato il conto consuntivo per l'esercizio 1915-16 nel quale ebbero una maggiore entrata di lire 38.073.27 in confronto della spesa ed un aumento di L. 10.033.66 al patrimonio netto. Questi risultati hanno riscosso il plauso dei sindaci e dell'assemblea che ne hanno fatto merito al Consiglio di Amministrazione, presieduto dall'on. deputato Schanzer.

E' stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1917-18.

Con calde e bene ispirate parole sono stati commemorati dall'on. Schanzer, presidente del Consiglio, gli orfani Orsini P. Manginelli e Bandini, caduti sul campo dell'onore per la grandezza d'Italia e per la difesa del diritto. E furono anche ricordati gli atti di valore compiuti dagli orfani Ragazzi, Orsini G. e Ciccolini.

Sono stati infine confermati in carica i membri uscenti dal Consiglio di Amministrazione, fra i quali l'onorevole Schanzer per acclamazione.

Un alto Commissario italiano agli Stati Uniti. — Presso la Camera di Commercio di Milano, si è tenuta una riunione di uomini politici e rappresentanti delle associazioni economiche convocata da alcune personalità cittadine per studiare i mezzi migliori per l'intensificazione dei rapporti tra il nostro paese e gli Stati Uniti

d'America. Le persone che hanno partecipato alla riunione le hanno conferito un'importanza e un significato di cui il Governo non potrà non tenere conto. Erano infatti presenti i sen. Boito, Franchetti, Canzi, Esterle, Della Torre, Salmoiraghi e Colombo; i deputati Agnelli, Cameroni, De Capitani, Pirolini, Salterio, Valvassore e Venino; le principali associazioni economiche cittadine. Si notavano inoltre i rappresentanti più noti dell'industria e del commercio cittadino.

Dopo una larga e viva discussione fu votato e approvato all'unanimità il seguente ordine del giorno:

« Ritenuto che i rapporti che legano gli Stati Uniti d'America non debbono circoscriversi alle relazioni militari nel momento attuale, ma estendersi a tutte le relazioni economiche, intellettuali e morali tra i due paesi anche dopo la guerra; ritenuto che a tale scopo non si può pervenire senza costituire, con una nostra speciale, alta rappresentanza, l'organo più adatto a mantenere e a intensificare con continuità di azione tali rapporti tra le due nazioni; che la necessità di tale speciale rappresentanza fu già riconosciuta dagli altri paesi alleati che da tempo vi provvidero colla nomina di alti commissari e dichiarata dal nostro Governo per bocca dello stesso Presidente del Consiglio nella seduta alla Camera dei deputati del 20 giugno scorso; l'Assemblea esprime il voto che dai parlamentari aderenti si faccia opera vigorosa e immediata presso il Governo perchè con ogni urgenza provveda alla nomina di un alto commissario italiano agli Stati Uniti il quale per l'autorità del suo mandato e per la competenza sua e dei suoi collaboratori, utilizzi nel migliore modo la cooperazione che gli Stati Uniti d'America offrono al nostro paese durante la guerra e prepari nel tempo stesso, tenuto nel dovuto conto anche il problema della nostra emigrazione, una più fervida ripresa a pace conseguita dei rapporti economici tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia ».

I deputati e i senatori aderenti comunicheranno l'ordine del giorno al Governo.

Dato il vasto e vario campo dell'azione economica che dovrebbe svolgere il Commissario, la scelta della persona tecnicamente competente, operosa ed autorevole non è facile. E' da far voti che il Governo proceda di accordo con le eminenti personalità che presero parte alla discussione nella riunione di Milano per far cadere la scelta su persona che sappia assolvere il difficile compito.

Occorre, inoltre, che sia ben determinato il programma dell'azione che il Commissario dovrà svolgere, imperocché non sia da pensare che egli debba limitarsi a rispondere alle richieste d'informazioni e di notizie degli industriali e dei commercianti italiani, compito questo che bastano ad assolvere le Camere di commercio italiane di New-York e di San Francisco.

La missione del Commissario dovrebbe essere molto più larga e molto più alta: si tratta di preparare la determinazione di una larga corrente di rapporti finanziari, commerciali ed industriali del nostro paese negli Stati Uniti. Occorre che quel vastissimo paese diventi il maggiore sbocco dei nostri prodotti ed anche il mercato dei titoli rappresentanti il capitale delle nostre industrie; occorre, insomma, che nella nostra vita economica gli Stati Uniti prendano il posto della Germania. A ciò deve intendere l'opera illuminata, competente ed abile del Commissario italiano.

Il nostro commercio coll'Estero. — Abbiamo ricevuto il volume pubblicato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle gabelle) sulla statistica del commercio speciale d'importazione e di esportazione dal 1. gennaio al 31 maggio 1917. Da questa importante pubblicazione desumiamo i dati seguenti:

Nei primi cinque mesi del corrente anno la nostra importazione dalla Francia si elevò a lire 249,263,435, di cui 110 milioni prodotti chimici, medicinali e profumerie 38 milioni di lavori di ghisa, ferro, acciaio grezzo e semilavorato. Le altre merci importate rappresentano cifre poco importanti.

La nostra esportazione per la Francia ascese a lire 268,563,342, di cui 34 milioni di prodotti chimici, di 37 milioni di manufatti di cotone, 28 manufatti di lana, 28 seta tratta e cascami di seta, 31 automobili, 20 manufatti di lino e canapa.

La nostra importazione dalla Gran Bretagna, nel suindicato periodo, ascese a 644 milioni di lire contro un'esportazione di sole 145 milioni di lire.

Abbiamo importato 366 1/2 milioni di carbone fossile, più della metà dell'importazione complessiva, 37 di pro-

dotti chimici, 44 di manufatti di lana, 21.8 di pelli conciate, 36 di lavori di ghisa, 15 di pesci e crostacei. Abbiamo esportato 43 milioni di tessuti di seta, 17 1/2 di stoppa di lino e di canapa, 9 di prodotti chimici, 6 di pneumatiche per ruote, 7 di conserve di pomodori, 5 di aranci e limoni.

Il nostro commercio colla Spagna nel suindicato periodo fu assai meschino. 27 milioni d'importazione contro 12 1/2 di esportazione. Due soli articoli degni di rilievo sull'importazione: pesci 7 1/2 milioni, muli, 5 milioni. Nell'esportazione per la Spagna cifre insignificanti. Soltanto per le sete si ebbe una esportazione di 3 milioni di lire.

Dalla Svizzera abbiamo avuto un'importazione di 73 1/2 milioni di lire contro una nostra esportazione di 262 milioni, di cui 169, più della metà, seta e caseami, 20 1/2 aranci e limoni, 23 vini, 3 uova, 2 1/2 frutta secche. Dalla Svizzera abbiamo importato 20 milioni di legno comune e segato, 6 di macchine, 5 orologi, 5 strumenti scientifici.

Coll'India britannica abbiamo avuto una importazione di 188 1/2 milioni di lire contro un'esportazione di soli 25 milioni, di cui 12 1/2 manufatti di cotone e 4.7 manufatti di seta. All'incontro abbiamo importato per 64 milioni di cereali, 43.7 di cotone greggio, 25 juta, 10 riso lavorato, 9 semi oleosi.

L'importazione dall'Egitto fu di L. 14.835.124, di cui 11 milioni di cotone greggio; l'esportazione fu di Lire 35.258.047 di cui 15.7 milioni manufatti di cotone, 6.7 manufatti di seta, 2.2 stampe e litografie e 1.6 aranci e limoni.

L'importazione dall'Argentina fu di L. 211.704.619, di cui 68 1/2 milioni di carne fresca, 86.7 cereali, 37 lane. L'esportazione nostra fu di L. 62.375.233, di cui 35 milioni manufatti di cotone, 5.5 semi, 3 vini.

Dagli Stati Uniti, nei primi cinque mesi del corrente anno abbiamo importato merci per un miliardo, 266 milioni di lire, di cui 296 milioni cereali, 184 lavori di ghisa, ferro, acciaio, 164 cotone greggio, 66 oli minerali, 62 rottami di ferro, 43.6 carbone fossile, 40 farina di frumento, 23 1/2 tabacchi, 30 macchine. L'esportazione nostra fu di L. 70.789.600, di cui 11 seta, 8 frutta secche, 5 aranci e limoni, 5 vini, 2.6 pelli conciate, 3.5 olio d'oliva, 4 citrato di calcio.

BIBLIOGRAFIA

Nell'ultimo « Bollettino » (n. 9, anno 1917) delle *Istituzioni Economiche e Sociali* è stato pubblicato tra l'altro, un interessante studio del sig. H. M. R. Leopold sugli orticoltori olandesi e la loro organizzazione, di cui diamo un largo cenno nelle notizie sommarie seguenti:

PRIMA PARTE: Cooperazione e Associazione.

Russia: Il commercio delle uova e la cooperazione in Russia — *Olanda*: Gli orticoltori olandesi e la loro organizzazione, di H. M. R. Leopold.

L'Olanda, il Leopold dice, ha tutte le condizioni propizie per un'orticoltura intensiva: clima temperato e assai umido, terreno acquitrinoso e quasi completamente situato al disotto del livello del mare del Nord; innumerevoli vie acquose che solcano il paese in ogni senso e in molte regioni circondano ciascuno orto di canali navigabili, facilitando il trasporto dei concimi degli altri materiali e dei prodotti.

Le ultime statistiche (a. 1915) danno per gli orti di carattere commerciale 18.652 ettari, per i giardini privati 32.476, per i frutteti 23.677, per i vivai 2.673, per i giardini di floricoltura 538, per le colture di bulbi e fiori 5.310, cioè un totale di 83.326 ettari, accusando una diminuzione indubbiamente causata dalla guerra.

L'Olanda in tempi normali esporta prodotti per circa 73 milioni di franchi. Frutta fresche, mele, pere, uva da tavola, ciliegie, uva spina, ribes nero, ribes rosso e bianco, fragole, cavoli, cavolfiori, cipolle, cetrioli, legumi secchi, legumi conservati nel sale o nell'aceto, legumi conservati in scatole, mandandoli in Germania, Belgio, Inghilterra, Norvegia, America. Inoltre fornisce piante vive: Alberi e arbusti, fiori, foglie, rami, germogli e innesti, bulbi da fiori, semi di fiori e di legumi alla Germania, America, Inghilterra, Russia, Belgio, Svezia, Norvegia.

Il Leopold è d'opinione che sin dalle sue origini l'orticoltura olandese era molto specializzata. Tale specializzazione esiste tuttora, ed ha il vantaggio di

produrre dappertutto generazioni di buoni lavoratori (gli orticoltori salariati sono 29.760) e imprenditori (gli orticoltori salariati sono 29.760) e imprenditori proprietari competenti (sono 15.488 persone). Inoltre ha facilitato la nascita e lo sviluppo dell'organizzazione che forma l'orgoglio degli orticoltori, ha procurato loro prosperità e li ha resi così forti che nelle attuali difficilissime circostanze essi hanno potuto salvare la propria industria non solo dalla bancarotta, ma anche dall'asservimento allo Stato.

Canada: 1) Le operazioni delle cooperative nel Saskatchewan.

2) Esperimento di vendita cooperativa del bestiame nell'Alberta. — *Impero Indo Britannico*: L'attività delle società cooperative nell'Assam durante l'anno 1915-16. — *Italia*: 1) I deliberati e i voti delle tre Commissioni per la cooperazione di produzione e lavoro, di consumo e agricola nominate dal Congresso delle cooperative italiane nel dicembre 1916. 2) Le società cooperative legalmente costituite al 31 dicembre 1915; 3) La situazione delle federazioni locali delle casse rurali cattoliche al 31 dicembre 1915; 4) Lo sviluppo del movimento cooperativo negli Abruzzi; 5) La Federazione Italiana dei Consorzi Agrari nel 1916; 6) Un ufficio di ispezione e di assistenza per le cooperative agricole a Bologna; 7) La costituzione della Federazione nazionale delle unioni a Bologna; 8) La situazione delle federazioni provinciali delle casse rurali cattoliche di Bologna, Firenze e Pistoia; 10) Costituzione di nuove società. — *Stati Uniti*: L'associazione dei produttori di pesche in California nel 1916-17. — *Svizzera*: Il mulino cooperativo del Leman.

SECONDA PARTE: Assicurazioni e previdenza.

Italia: La Federazione toscana delle mutue bestiame e i suoi primi risultati. 1) Scopi e ordinamento della Federazione. 2) I risultati del primo esercizio.

Italia: 1) Lo sviluppo della « Mutua agraria grandine » di Bologna. 2) La Società Italiana di Mutuo Soccorso contro i danni della grandine nel 1916. 3) L'ordinamento della « Terra Italica ». Associazione mutua per l'associazione degli infortuni sul lavoro nell'agricoltura. 4) La federazione provinciale di riassicurazione delle mutue bestiame della provincia di Porto Maurizio. 5) La cassa Mutua di Firenze contro gli infortuni agricoli nel 1916. — *Stati Uniti*: I risultati dell'assicurazione contro la grandine al Massachusetts nel 1916. — *Uruguay*: La Banca di assicurazione dello Stato e l'assicurazione contro la grandine.

TERZA PARTE: Credito.

Italia: Il credito agrario della Cassa di risparmio del Banco di Napoli e la Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia nel 1916. 1) Il funzionamento del credito agrario presso il Banco di Napoli e di Sicilia. 2) Il credito agrario della Cassa di Risparmio del Banco di Napoli. 3) Le operazioni di credito agrario compiute dalla Cassa di Risparmio del Banco di Napoli con i fondi dello Stato a norma del decreto 27 luglio 1916. 4) La sezione di credito agrario del Banco di Sicilia.

Argentina: La Banca ipotecaria nazionale. — *Germania*: 1) La consolidazione della proprietà in Prussia. 2) La proroga dei debiti ipotecari dal 31 luglio 1914 al 31 dicembre 1916.

PARTE QUARTA: Economia agraria in generale.

Francia: L'aumento dei salari agricoli dal 1914 al 1916. — *Gran Bretagna e Irlanda*: I salari degli operai agricoli in Inghilterra e nel paese di Galles nel gennaio 1914 e nel gennaio 1917. — *Stati Uniti*: La colonizzazione interna in California. 1) La situazione dell'agricoltura in California. 2) Conclusioni e proposte della Commissione.

Francia: La ricostituzione agricola dei dipartimenti danneggiati dall'invasione. — *Germania*: L'attività della Commissione reale di colonizzazione per la Prussia occidentale e la Pomania nel 1916. — *Reggenza di Tunisi*: La società delle aziende francesi della Tunisia durante la guerra. — *Stati Uniti*: L'aumento di valore delle terre migliorate.

Direttore: M. J. de Johannis

Luigi Ravera — Gerente

Roma — Tip. Coop. Italiana — Viale del Re 22.